COMUNE DI CALVIZZANO
Città Metropolitana di Napoli
Deliberazioni di Consiglio Comunale
N. 18 del 28-07-2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore 18:00 debitamente convocato si è riunito in sessione ordinaria in prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

BORRELLI LUCIANO	**Sindaco**	**P**
NAPOLANO MARIA CRISTINA	**Consigliere Comunale**	**P**
LICCARDO GIUSEPPE	**Consigliere Comunale**	**P**
FERRIGNO MARIALUISA	**Consigliere Comunale**	**P**
FERRILLO ANNA	**Consigliere Comunale**	**P**
FERRILLO FRANCESCO	**Presidente**	**P**
VELLECCO ROBERTO	**Consigliere Comunale**	**P**
RUOCCO TERRACCIANO ASSUNTA	**Consigliere Comunale**	**P**
D'AMBRA MICHELE	**Consigliere Comunale**	**P**
FELACO FABIO	**Consigliere Comunale**	**P**
SARRACINO FABIANA	**Consigliere Comunale**	**P**
SANTOPAOLO GIUSEPPE ROCCO	**Consigliere Comunale**	**P**
PIROZZI GIACOMO	**Consigliere Comunale**	**P**
TRINCHILLO EMMA	**Consigliere Comunale**	**P**
AGLIATA GIUSEPPE	**Consigliere Comunale**	**A**
MIGLIACCIO GIOVANNI	**Consigliere Comunale**	**A**
NASTRO FRANCESCA	**Consigliere Comunale**	**P**

Ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DOTT. FRANCESCO FERRILLO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Partecipa il Segretario DOTT. MARCELLO LAONIGRO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Preso atto della relazione illustrativa del Consigliere…..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- lo schema di regolamento che recepisce le novità della Legge di Bilancio 2026 e fornisce una struttura organica per l'attuazione della misura;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;
- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con un termine per l'adempimento non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che

devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, Dott. Pantaleone Cioffi con verbale n.9 del 21/07/2026, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 28148 del 21/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 20/ 02/2020;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il decreto sindacale Prot.n. 29775/2025 del 04/09/2025 con il quale è stata conferita la Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del II Settore –Finanziario-Tributario alla Persona al Rag. Sabatino Salvatore.
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 27/ 02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028;

D E L I B E R A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ai sensi di legge;
3. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti;
4. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
DOTT. FRANCESCO FERRILLO	DOTT. MARCELLO LAONIGRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Calvizzano

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. _____ del _____

Sommario

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 – Importi dovuti

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

Articolo 6 – Diniego della definizione

Articolo 7 – Sospensione del processo

Articolo 8 – Entrata in vigore

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione
Articolo 4 – Entrata in vigore
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
Articolo 5 – Entrata in vigore

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il **15/10/2026** comunica, nei successivi quindici giorni dal termine di scadenza di presentazione dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 30/12/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/01/2027;

b) ovvero, versamento in rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/01/2027 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza alla fine di ciascun mese, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- Fino a euro 100,00 nessuna rateazione;
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- Oltre euro 20.000,01 da trentasette a sessanta rate mensili

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **1 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Calvizzano, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI *e /o altre entrate tributarie o patrimoniali*.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 15/10/2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 15/11/2026;

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale secondo il seguente schema:

- Da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 da cinque a dieci rate mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da undici a venti rate mensili;
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da ventuno a trenta rate mensili;
- Oltre euro 20.000,01 da trentuno a quaranta rate mensili.

La prima rata deve essere versata entro il 15/11/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di un punto percentuale dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 15/11/2026. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 15/11/2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali *e alle entrate patrimoniali*, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 15/11/2026;

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale secondo il seguente schema:

- ü Da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 da cinque a dieci rate mensili;
- ü Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da undici a venti rate mensili;
- ü Da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da ventuno a trenta rate mensili;
- ü Oltre euro 20.000,01 da trentuno a quaranta rate mensili.

La prima rata deve essere versata entro il 15/11/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di un punto percentuale dalla data del versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 15/10/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune entro il 30/12/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/01/2027;

b) ovvero, versamento in rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 31/01/2027 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza alla fine di ciascun mese, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- ü Fino a euro 100,00 nessuna rateazione;

- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- Oltre euro 20.000,01 da trentasette a sessanta rate mensili

La prima rata deve essere versata entro il 31/01/2027. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di un punto percentuale dalla data del versamento della prima rata.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Comune di Calvizzano

Città Metropolitana di Napoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
DEL SETTORE PROPONENTE
(art. 147 bis, comma 1 e 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile del II Settore- Finanze e Tributi esprime parere **Favorevole** attestante la regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL.

Proposta n. 120 del 28-07-2026
ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVAZIONE.

, 28-07-2026

Il Responsabile del Settore II Settore- Finanze e Tributi
DOTT. SALVATORE SABATINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Calvizzano

Città Metropolitana di Napoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile esprime parere **Favorevole** attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del TUEL.

Proposta n. 120 del 28-07-2026
ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVAZIONE.

, 28-07-2026

Il Responsabile
DOTT. SALVATORE SABATINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Repubblica Italiana

COMUNE DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 28-07-2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVAZIONE.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIANLUIGI RUSSO certifica che la Deliberazioni di Consiglio Comunale viene pubblicata il giorno 04-09-2026 all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi sino al 19-09-2026,

, 04-09-2026

Il Responsabile della pubblicazione
GIANLUIGI RUSSO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

REGOLAMENTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 28148/2026 del 21-07-2026
Doc. Principale - Copia Documento

ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI CALVIZZANO (NA)

Verbale n. 9 del 21/07/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali Tributarie e Patrimoniali c.d. "Rottamazione Quinquies".

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare ricevuta in data 20/07/2026, concernente Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per " **gli avvisi di accertamento esecutivi ovvero le ingiunzioni in materia di tributi comunali, nonchè le ingiunzioni relative a violazioni del Codice della strada o ad altre entrate patrimoniali (TOSAP, ICP, DPA)**

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Area Entrate Tributarie concernente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della definizione agevolata in cui viene specificato analiticamente che tale operazione di adesione non comporterà risvolti negativi in termini di equilibri di bilancio

Preso atto che il regolamento considerato consta di numero 2 tipologie agevolative:

1) definizione agevolata entrate in riscossine coattiva;
2) definizione agevolata delle liti pendenti;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introduce la facoltà per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni), di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Considerato che tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia definizioni agevolate locali;

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che il regolamento:

- consente di rispettare, così come previsto dal comma 102, legge 199/2025, l'equilibrio di bilancio e attiene in particolare, ai crediti di difficile esigibilità come attestato dal Responsabile dell'Area entrate tributarie nella nota prot n 11765/2026;

-è stato predisposto, così come previsto dal comma 107, legge 199/2025, tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione del Responsabile Area Entrate Tributarie concernente la valutazione della convenienza economica;

- individua correttamente i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. n.446/1197 a cui l'ente ha affidato l'attività di riscossione nonché di cui all'art. 1, comma 691 Legge 147/2013;

- circoscrive correttamente il perimetro delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata (tributarie e patrimoniali) con esplicita esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali;

- è formulato nel rispetto del principio di **autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei** principi di **legalità e capacità contributiva;**

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

L'Organo di revisione ha altresì verificato che:

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 28148/2026 del 21-07-2026
Doc. Principale - Copia Documento

- le somme oggetto di stralcio (sanzioni/interessi) risultano già accantonate nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in misura superiore al 90 per cento;

- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di cui all'art. 162 TUEL;

- non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione, ferma restando la necessità di monitoraggio in sede di salvaguardia equilibri.

Tenuto conto di tutto ciò Il collegio

Esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" composto di 14 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e finanze".

L'Organo di revisione



Firmato digitalmente da:

Pantaleone Cioffi

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Arrivo N. 28148/2026 del 21-07-2026
Doc. Principale - Copia Documento

PUNTO 12 ALL'ODG: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate Comunali.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Quello che ci accennava il Consigliere Santopaolo e gli passo la parola. Grazie.

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Sì, grazie Presidente. Volevo approfittare innanzitutto per dire che in qualche modo è necessario andare avanti con i tributi. Non siamo qui per decidere le modalità, nel senso che sarà oggetto comunque di discussione della maggioranza con il Sindaco, con i Consiglieri Comunali, con gli Assessori e capiremo un attimino come meglio andare avanti. Quindi non è quello il punto. Perché io capisco che Lei si riferisce a una procedura che era già in atto nella scorsa amministrazione. Quindi voglio dire…

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Se è generica la risposta è sicuramente sì, perché purtroppo non ne possiamo fare a meno, nel senso che siamo troppo lenti nel riscuotere e siamo troppo lenti a ricordare chi non è in regola, che deve mettersi in regola, perché la discussione non è solo l'atto con cui uno forza…

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – No, il Sindaco ha detto che è una raccomandazione addirittura di organi. Quindi dava assolutamente…

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – No, forse…

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Allora…

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Allora, la mia risposta è sulla necessità. Poi ho detto decideremo con il Sindaco, che diciamo non è una cosa che decide il sottoscritto. Non so se mi sono spiegato?

Fuori microfono

CONSIGLERE SANTOPAOLO – Allora, mi ripeto. La mia opinione da tecnico e da Consigliere. Per me la riscossione è necessaria, punto. Poi se questa amministrazione vuole portare avanti la riscossione la porta avanti. Diversamente non è una motivazione per la quale io mi possa impuntare. Stop. Penso che sia stato molto molto chiaro. Un po' quello che dicevo…

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Un po' quello che io dicevo con la sua amministrazione, quando Lei faceva il Sindaco. Dicevo ma per me è necessario e bisogna farlo, ma non ho mai fatto una questione di principio sulla riscossione. Se decidiamo di non farla, non la facciamo. Punto.

CONSIGLIERE PIROZZI – Consigliere io accetto tutto, ma il fatto che mi si voglia far credere che mi sia rimbambito mi dà un po' fastidio, anche perché ho l'età e quindi francamente potrei anche cominciare a crederci. Non è così. Lei ha detto per quanto riguarda la gara dei tributi vista la situazione come sta la risposta è sì, si farà. Questo intendeva Lei.

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – No.

CONSIGLIERE PIROZZI – Voi state trovando tutto il metodo di…

Voci sovrapposte - inc.

CONSIGLIERE PIROZZI – Ben venga. Però Lei ha fatto un riferimento netto e ha detto sì. Mò nelle …inc… va benissimo, non voglio pensare su una cosa banale, però non date del rimbambito che non lo accetto.

CONSIGLERE SANTOPAOLO – Ma io…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Un attimo solo, non facciamo demagogia. Allora, Lei è stato… Ha fatto una domanda chiara perché stasera penso di tutti i punti di questo Consiglio Comunale questi sono quelli più importanti, perché innanzitutto aiutiamo le fasce deboli della cittadinanza, chi per tanti motivi non ha potuto pagare o chi non ha voluto e ora si vuole mettere in regola. L'adesione alla rottamazione quinquies ci permette di aderire ai contribuenti al 31 ottobre dovrebbe essere la data per i debiti già di ruolo all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2023. Il resto abbiamo fatto di più. Abbiamo fatto un'agevolazione per tutti i ruoli che sono ancora qui, in essere al Comune. Ora è una previsione. Vedremo come andrà, come risponderanno i cittadini. Se non risponderanno che aderiranno noi abbiamo l'obbligo morale di andare a riscuotere, perché c'abbiamo il 45% di evasione da anni, anche dalla vecchia amministrazione, lo sa bene. E il Sindaco giustamente ha detto valuteremo. Quello che ha detto il Consigliere Santopaolo ad oggi c'è da valutare. Vediamo come risponderanno i cittadini e poi prenderemo una decisione. Non c'è una risposta oggi, perché abbiamo fatto due interventi importanti stasera. Prego. Aggiungo un ringraziamento alla minoranza.

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Presidente posso?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Posso.

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Allora, il fatto diciamo che uno si chiarisca… Consigliere Pirozzi Lei non si deve innervosire. Lei deve ascoltare. La invito ad ascoltare la registrazione. Lei ha detto che io…

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – No, chiedo scusa. Lei ha detto che io, non so, l'ho chiamato rimbambito, l'ho preso rimbambito. Allora, Lei non si è rimbambito. Io le ho detto che per quelli che sono i numeri del Comune di Calvizzano, e Lei dovrebbe saperlo bene, la riscossione, esternalizzare la riscossione è necessario. Punto. Poi ho detto…

Fuori microfono

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Eh, va bene… Ma perché Lei vuole… Io non lo so. Allora, è necessario… E Lei lo sa molto bene, perché le percentuali a cui faceva riferimento il Presidente forse sono…

CONSIGLIERE PIROZZI – Allora, la vostra fortuna che c'è un pubblico di parte, quindi possiamo anche divagare. Ma non si può fare una discussione su una cosa così banale. Lui ha detto la parola netta per quanto riguarda si farà? Sì. Questa è la risposta sua. E ho detto che contravveniva a ciò che hai detto tu. Ora state cercando di aggiustare, ma è un problema… È lana caprina, non possiamo perdere mezz'ora su questa cosa. Va benissimo, ho inteso male. Poi ascoltiamo la registrazione. Quando la prossima volta lo approviamo in Consiglio Comunale ti farò vedere ciò che tu hai detto.

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Ma che cosa? Va bene, lasciamo perdere. Guarda, veramente è un caso perso. Andiamo avanti, abbi pazienza. Torniamo al punto… No, abbi pazienza, perché veramente è un caso patologico. Allora, andiamo al punto 12. Ritorniamo a quelle che sono le modalità a quello che è il regolamento che andiamo ad approvare. Abbiamo messo, abbiamo inserito all'interno della definizione agevolata di fatto tutto. Abbiamo messo gli accertamenti, le… Abbiamo messo gli accertamenti, abbiamo messo le ingiunzioni, abbiamo messo addirittura le liti pendenti e siamo arrivati ad inserire all'interno anche le annualità non ancora oggetto di accertamento. Quindi ci siamo allungati fino al 31 dicembre 2025. Abbiamo adottato anche una procedura di dialogo tra il Comune ed il contribuente. Il cittadino darà solo l'input che poi aderirà alla definizione e poi si apre questo dialogo con il Comune, che comunicherà al cittadino quello che rientra nella definizione agevolata e sceglierà quello che può in qualche modo definire e quello che non può definire perché non è alla sua portata economicamente parlando. Abbiamo anche stabilito delle fasce di rate in base al valore del debito. E quindi come diceva in qualche modo il Sindaco e anche il Presidente, lo chiamiamo… Ripartiamo da zero. Diciamo i contribuenti in questo caso non hanno scuse, potranno veramente mettersi in regola al 100% con quelli che sono i debiti Comunali. Si facevano delle previsioni prima, il 70%. Innanzitutto ricordiamo che tutti gli atti sono muniti di parere da parte del Revisore, quindi diciamo su questo il Revisore si è espresso e si è espresso positivamente. Quindi lo ritiene e lo ha ritenuto un atto a vantaggio delle casse Comunali. Noi chiaramente cercheremo di pubblicizzare il regolamento e il provvedimento, perché è fondamentale che i cittadini lo sappiano. E, ripeto, sono convinto che chi non aderisce perde una grande occasione per mettersi in regola con i tributi. E non so se poi ce ne saranno altri, lo dico molto francamente, perché poi voglio dire in base al comportamento del cittadino, alla risposta del cittadino diciamo successivamente si dovessero aprire altri canali del genere valuteremo se aderire o meno. Questo è tutto. Okay? Grazie.

CONSIGLIERE PIROZZI – Giusto per entrare in merito, caro Consigliere Santopaolo, io la rispetto come persona e come professionista, come uomo, come politico, però del patologico non lo accetto. Che sull'offesa personale in Consiglio Comunale non si fa.

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Il termine rimbambito? Io non ho utilizzato il termine rimbambito.

CONSIGLIERE PIROZZI – Non ho detto questo. È Lei forse che non sta bene, perché del patologico andiamo sull'offesa personale e penso per rispetto del ruolo che rappresentiamo queste cose… Poi se vuole andare anche sull'offesa personale non mi dilungherò manco su questo. La prossima volta faremo anche le nostre…

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Io le ho chiarito…

Sovrapposizione di voci – inc.

CONSIGLIERE PIROZZI - … per redarguire questo atteggiamento suo. Visto che il Presidente non lo fa, lo faccio io perché francamente… Io non ho detto che Lei mi ha chiamato rimbambito. Ho detto che facendo passare la tesi che non avessi capito posso sembrare un rimbambito. Ho detto visto che ho l'età per poterlo essere potrei anche cominciare a convincermi. Queste sono le mie parole testuali. Che Lei poi le vuole portare su un'altra strada faccia quello che vuole, ma del patologico lo dice a suo fratello.

CONSIGLIERE SANTOPAOLO – Consigliere Pirozzi, Lei sta giocando con le parole. Se un Consigliere le chiarisce… Chiedo scusa però, non sia presuntuoso. Se un Consigliere le ha chiarito il suo punto di vista e Lei continua a dire "Ma tu hai detto, ma tu hai detto" sembra di avere a che fare con dei bambini. Io le ho chiarito il mio punto di vista… Chiedo scusa, però non mi interrompa. Poi parla Lei. Io le ho chiarito il mio punto di vista e le ho detto nella passata amministrazione io non ho mai detto che la riscossione doveva farsi per forza.

Io da tecnico e da delegato ho sempre consigliato, consigliato di portare avanti questa esternalizzazione, ma per fare che cosa? Per migliorare quelle che sono le percentuali di incasso del Comune. Poi le modalità, il regolamento per la riscossione, tutto quello che ne deriva…

CONSIGLIERE PIROZZI – Sì, …inc… Okay, tutto benissimo. Va benissimo, ci siamo chiariti. Poi risentiamo e…

Sovrapposizione di voci – inc.

CONSIGLIERE PIROZZI - … Consigliere Comunale sarebbe rispetto Istituzionale non si fa. Allora, se vuoi andare sulle offese personali la prossima volta andiamo anche sulle offese personali. Io nel primo intervento mi sono trattenuto da offendere personalmente, e c'è stata tutta la possibilità di farlo.

Sovrapposizione di voci – inc.

CONSIGLIERE PIROZZI – Non mi dica certamente indietro. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Il clima del Consiglio Comunale non è questo. Lo sta esasperando Lei forse. Il Consigliere Santopaolo ha spiegato la sua posizione. Se fate una domanda e poi ne fate un'altra e alle risposte non combaciano le domande che vengono fatte si…

CONSIGLIERE – Lei vuole essere super partes…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – No no, non ho sentito questo termine.

CONSIGLIERE – Non l'ha sentito, ma l'ha sentito tutta l'Aula e anche il Sindaco qui presente penso l'abbia sentito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il Consigliere Santopaolo chiede scusa.

Interventi in contemporanea

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La spiegazione sta andando oltre. Mettiamo il punto e andiamo avanti.

INTERVENTO – Secondo me devi chiarire che non era un'offesa al personale, ma era per la situazione… Perché su un ascolto…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ma patologico è un'offesa personale?

INTERVENTO – … patologico penso che il Consigliere Pirozzi si è offeso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Faccio una domanda. È patologico?

INTERVENTO – Lo devi contestualizzare, hai capito?

CONSIGLIERE - È patologico lo contesto io…

Fuori microfono

CONSIGLIERE – E te lo spiego, se permetti.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Mettiamo un punto qua. Vi chiarite dopo, non penso che… Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Il Consiglio approva. L'ultimo punto.